

**GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI OPERATIVI E DIREZIONALI PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE DI E.S.A. SPA****CAPITOLATO D'ONERI****ART. 1 - Oggetto dell'appalto di fornitura**

Forma oggetto del presente appalto la fornitura di arredi operativi e direzionali per gli uffici della nuova sede di E.S.A. spa.

**ART. 2 - Modalità di presentazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito alla gara.

L'offerente non avrà diritto ad alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere comunque sostenuto per la presentazione dell'offerta.

L'offerente potrà presentare più proposte.

L'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dagli offerenti (disegni, foto, stampati, listini, ecc.) sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

**ART. 3 - Modalità di aggiudicazione**

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura così come descritto all'art. 1 del presente capitolato, a giudizio di apposita Commissione Giudicatrice nominata dall' E.S.A. SPA tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte valutabili principalmente in base ai seguenti diversi criteri, indicati in ordine decrescente d'importanza: **a) Costo 45 Punti, b) Qualità/estetica della fornitura 40 Punti, c) Garanzia 10 punti, d) Impatto ambientale della fornitura 5 punti.**

L' E.S.A. SPA., fino alla stipulazione del formale contratto/ordine, per motivi di pubblico interesse, può revocare l'aggiudicazione e, in tal caso, l'aggiudicatario ha titolo soltanto al rimborso della spesa per fondo contratto eventualmente versata.

**3.1 Prezzo**

Riguardo al prezzo sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta più bassa. Alle offerte intermedie saranno attribuiti i punteggi con la seguente formula (saranno considerate solamente due cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti):

$$P_i = P_{max} \times (O_v/O_i)$$

Dove:

$P_i$  = punteggio da attribuire all'offerta i-esima;

$P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile;

$O_v$  = importo dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (determinato sulla base del costo più basso);

$O_i$  = importo dell'offerta i-esima

**3.2 Qualità/estetica**

Il fornitore dovrà fornire tutti gli elementi richiesti agli articoli del Capitolato Tecnico.

**3.3 Garanzia**

Il fornitore dovrà fornire tutti gli elementi richiesti agli articoli del Capitolato Tecnico.

### 3.4 Impatto ambientale

Il fornitore dovrà fornire tutti gli elementi richiesti agli articoli del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 4 - Vincolo giuridico**

Si conviene che l'offerente per la presentazione dell'offerta e l'accettazione di quanto indicato nella **Lettera di Invito**, nel **Capitolato d'Oneri** e nel **Capitolato Tecnico**, sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso in cui l'E.S.A. SPA non provveda all'aggiudicazione della fornitura nel termine sopradetto, l'offerente potrà svincolarsi da ogni suo impegno a mezzo notifica all'Azienda con raccomandata A/R.

L'eventuale aggiudicazione che sarà comunicata in forma scritta a mezzo raccomandata A/R, costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno del ricevimento, anche nelle more della stipula del contratto.

Nella suddetta lettera saranno indicati tempi e modalità per la presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto.

La stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione ed alla conseguente verifica di tutta la completa e idonea documentazione a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 5 - Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alle categorie e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'E.S.A. SPA, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto, di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'aggiudicatario si sia posto in regola e lo stesso non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

#### **ART. 6 - Subappalto e responsabilita' relative**

**E' vietato all'aggiudicatario cedere ad altri la fornitura in oggetto o parte di essa.**

**Le cessioni, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell'E.S.A. SPA il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ad effettuare l'esecuzioni di danno, con riserva sulla cauzione presentata oltre all'eventuale ulteriore risarcimento qualora la stessa non sia sufficiente.**

#### **ART. 7 - Prezzo dell'appalto di fornitura**

Sarà quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e dovrà essere complessivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, compreso il trasporto e il montaggio della merce presso la sede aziendale (così come meglio specificato nella Lettera di Invito e nel presente Capitolato).

Su tale prezzo sarà applicata l'aliquota IVA nella misura di Legge. – **La revisione dei prezzi è espressamente esclusa.**

#### **ART. 8 - Modifiche alla fornitura**

L' E.S.A SPA ha la facoltà di richiedere che vengano apportate, nel corso della produzione delle attrezzature, le modifiche ritenute necessarie per renderle più rispondenti ai propri fabbisogni, purchè non venga mutato sostanzialmente l'oggetto della fornitura.

Per modifiche il cui prezzo non è previsto in contratto, l' E.S.A SPA concorderà con l'aggiudicatario un adeguamento del prezzo commisurato ai maggiori o minori costi e spese derivanti dalle modifiche stesse.

All'aggiudicatario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche di qualsiasi specie senza il preventivo benestare scritto dall' E.S.A. SPA.

Nel caso di modificazioni successive alla data di ordine della fornitura, l' E.S.A. SPA e l'aggiudicatario concorderanno i nuovi termini di consegna validi a tutti gli effetti.

#### **ART. 9 – Termini di consegna**

**Il termine di consegna ed il completamento della fornitura dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 Maggio 2010.**

Tale termine sarà tassativo e non modificabile, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Qualsiasi spostamento del termine di consegna dovrà essere autorizzato e/o concordato con l' E.S.A. SPA in forma scritta.

In mancanza di quanto sopra e salvo il caso di cui al successivo articolo, l' E.S.A. SPA applicherà automaticamente, senza formalità particolari e costituzione in mora dell'aggiudicatario, le penali di cui al presente capitolato.

#### **ART. 10 – Spostamenti del termine di consegna**

Costituiscono motivi di spostamento del termine contrattuale di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione in forma scritta dal fornitore ed espressamente accettati in forma scritta dall' E.S.A. SPA..

La semplice presentazione di domande intese ad ottenere lo spostamento del termine non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Il fornitore, in tali casi, dovrà effettuare specifica comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R all' E.S.A SPA entro sette giorni dal verificarsi dell'evento e comunque prima della scadenza del termine di consegna contrattuale.

In mancanza, o per ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi al termine contrattuale di consegna stabilito.

Qualunque fatto imputabile all' E.S.A. SPA che obblighi il fornitore a sospendere la fornitura o a ritardarla, può costituire motivo per spostamento del termine.

In tali casi, in assenza di comunicazione scritta al riguardo dell' E.S.A. SPA, il fornitore dovrà richiedere tempestivamente e in forma scritta lo spostamento del termine non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

#### **ART. 11 – Collaudi**

Per quanto concerne le modalità e i tempi di esecuzione dei collaudi, si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

#### **ART. 12 – Esiti del collaudo**

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare la fornitura o rifiutarla o dichiararla rivedibile. Sono rifiutate le attrezzature che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche offerte ed accettate dall' E.S.A. SPA, e per esse si ritiene che possano essere accettate nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

L' E.S.A. SPA su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le attrezzature non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Nel caso che il fornitore ritenga di non accettare le conclusioni dell' E.S.A. SPA, dovrà nominare, entro dieci giorni dalla denuncia dei vizi, un perito di propria fiducia, il quale, assieme all' E.S.A. SPA dovrà, entro venti giorni dalla designazione, giungere ad un accordo.

Qualora tale accordo dovesse mancare, le parti si rimetteranno al giudizio definitivo ed insindacabile di un terzo perito nominato, secondo la legge, dal tribunale di Livorno.

L'assenza dei rappresentanti del fornitore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati tempestivamente al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A/R.

#### **ART. 13 – Accettazione dei risultati di collaudo**

Il regolare collaudo delle forniture e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

In tal caso il fornitore è invitato dall' E.S.A. SPA in forma scritta ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per esse ad ogni difetto.

#### **ART. 14 – Forniture rifiutate al collaudo**

In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi contestati e precisati nel verbale relativo, ed a presentare le attrezzature ad un successivo collaudo entro un termine ragionevolmente stabilito dalle parti nel verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o indicato nella lettera raccomandata a/r dell' E.S.A. SPA di notifica dell'esito negativo del collaudo, ove il fornitore non abbia presenziato al collaudo stesso.

L' E.S.A. SPA non risponde dei furti e delle avarie durante la permanenza delle attrezzature rifiutate al collaudo, né dell'eventuale incendio.

Le attrezzature rifiutate al collaudo si considerano come non consegnate, pertanto l' E.S.A. SPA potrà procedere all'applicazione delle penali per l'eventuale mancato rispetto dei termini di consegna.

#### **ART. 15 – Garanzie tecniche**

Per quanto concerne le garanzie tecniche ci si riporta a quanto indicato in merito al Capitolato Tecnico.

#### **ART. 16 – Penalità**

In caso di mancata consegna entro i termini stabiliti, salvo i casi di comprovata forza maggiore da documentare a cura del fornitore ai sensi del presente Capitolato, sarà applicata, a carico del fornitore e per ogni giorno naturale e consecutivo maturato, una penale in ragione di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai fini di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale rifiutato al collaudo di accettazione.

Qualora il ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 30 giorni naturali e consecutivi, o nel caso in cui il fornitore trascurasse gli adempimenti contrattuali, l' E.S.A. SPA si riserva la facoltà di non accettare quanto non ancora consegnato e, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore, incamerando il deposito cauzionale, con diritto

al risarcimento degli eventuali ulteriori danni in relazione all'affidamento a terzi della fornitura ai sensi del presente Capitolato.

L' E.S.A . SPA ha facoltà di applicare, qualora il fornitore si renda colpevole di manchevolezza e deficienze nella qualità dei materiali forniti, una penale calcolata in misura percentuale fino ad un massimo del 10% dell'ammontare della fornitura, salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.

Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione di mora o procedimento giudiziale.

#### **ART. 17 – Richieste di revoca di penalità**

Qualora il fornitore intenda richiedere la revoca di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare domanda, redatta in carta legale, indirizzata alla E.S.A. SPA ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della richiesta.

Le richieste possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data della raccomandata a/r con la quale l' E.S.A. SPA comunica al fornitore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

L' E.S.A. SPA si riserva di valutare le motivazioni addotte e di accettarle o meno.

Non possono essere revocate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per causa di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all' E.S.A. SPA.

#### **ART. 18 Pagamenti**

Il corrispettivo potrà essere fatturato solo a fornitura ultimata e dopo l'emissione di regolare collaudo da parte della commissione nominata da E.S.A.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 90 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario. Eventuali contestazioni sospenderanno il pagamento.

**In base a quanto previsto dall'art. 22 comma 2 Ter della legge 203/1991, è vietata qualunque cessione di credito la quale non sia stata preventivamente riconosciuta dall' E.S.A. SPA..**

#### **ART. 19 – Controversie contrattuali**

Qualora sorgano contestazioni che, a giudizio dell' E.S.A. SPA non diano luogo ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, si procederà alla loro definizione diretta con il fornitore.

#### **ART. 20 – Richiamo ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alle norme vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.